

# Regolamento della scuola allievi e minibanda

## **Art. 1 Definizione e scopo**

- 1 La scuola allievi della MdM dà la possibilità ai giovani d'iniziare lo studio serio e regolare della musica e, quindi, di formare i propri esecutori.
- 2 La scuola allievi viene organizzata dalla MdM secondo gli statuti e i regolamenti della Fe.Ba.Ti.
- 3 I corsi sono aperti a tutti dietro pagamento di una tassa fissata dal comitato.

## **Art. 2 Programma**

- 1 La scuola allievi svolge i seguenti programmi:
  - corsi di teoria musicale;
  - corsi di formazione con strumenti musicali;
  - corsi di gruppo (non obbligatori);
- 2 Il programma di studio e la durata dei corsi sono fissati dal regolamento della Fe.Ba.Ti.

## **Art. 3 Organizzazione**

- 1 I corsi sono organizzati secondo il calendario scolastico.
- 2 Le lezioni di teoria, della durata di 40 minuti, si svolgono in ragione di una lezione settimanale; il giorno e l'orario viene stabilito dal comitato.
- 3 Le lezioni di strumento, della durata di 30 minuti, si svolgono in ragione di una lezione settimanale, minimo 32 lezioni all'anno; il giorno e l'orario viene stabilito dal maestro di strumento in accordo con l'allievo.

## **Art. 4 Corsi ed esami**

- 1 Gli allievi, al termine di ogni ciclo annuale, sono tenuti a sostenere un esame interno della MdM.
- 2 Gli esami alla fine di ogni corso vengono organizzati e sorvegliati dai maestri della Musica di Minusio in ossequio alle direttive della Fe.Ba.Ti.
- 3 Nel corso del primo anno hanno inizio i corsi di strumento.
- 4 L'allievo accede alla minibanda a metà del secondo corso.
- 5 Il maestro/direttore decide se l'allievo viene promosso o non promosso. In caso di disaccordo, le parti in causa hanno diritto di ricorso presso il comitato della MdM. Questo decide per la conferma o l'annullamento dell'esame e, se del caso, per un esame di recupero.
- 6 Gli allievi, avendo superato gli esami finali del quarto corso, saranno introdotti nella banda quali soci attivi. Questi esami sono organizzati dalla Fe.Ba.Ti.
- 7 Superato l'esame del quarto anno, l'allievo ha la possibilità di frequentare dei corsi di perfezionamento. La Fe.Ba.Ti. decide se l'allievo può o meno frequentare questi corsi.
- 8 In casi particolari, gli allievi possono essere inseriti anticipatamente nella MdM, su decisione dei maestri e del comitato.

## **Art. 5 Strumenti musicali e materiale didattico**

- 1 L'acquisto o il noleggio dello strumento musicale è a carico di ogni allievo. Ogni maestro indica al proprio allievo il materiale didattico necessario, a carico di quest'ultimo.
- 2 In casi particolari e a tempo determinato la scuola può assegnare uno strumento musicale in prestito.

## **Art. 6 Iscrizioni:**

- 1 La frequenza ai corsi è subordinata all'inoltro della domanda d'iscrizione.
- 2 L'accettazione dell'iscrizione comporta l'impegno per l'allievo di frequentare i corsi in modo regolare ed il pagamento della tassa del corso frequentato.
- 3 L'iscrizione può essere rifiutata da parte del comitato o del maestro/direttore
- 4 L'allievo che intende iscriversi al secondo, terzo o quarto corso dovrà superare un esame preliminare.
- 5 L'allievo dovrà rispettare le direttive del maestro e tenere in ordine il materiale acquistato e/o consegnatogli

**Art. 7 L'allievo:**

- 1 Tutti i ragazzi e le ragazze a partire dall'età di 9 anni e frequentano la quarta elementare, possono iscriversi ai corsi.
- 2 L'allievo deve rispettare gli orari ed i giorni prestabiliti dai rispettivi maestri.
- 3 L'allievo ha l'obbligo di avvisare i rispettivi maestri o un membro di comitato, di sue eventuali assenze o ritardi.

**Art. 8 Corpo maestri:**

- 1 I corsi e le lezioni sono erogati da maestri diplomati al conservatorio riconosciuto o diplomi analoghi riconosciuti.
- 2 I maestri sono assunti dalla MdM, previo pubblico concorso o mandato diretto da parte del comitato, a titolo di incarico annuale, rinnovabile automaticamente qualora non intervenisse la disdetta entro il 30 giugno di ogni anno.
- 3 Il rapporto di impiego può essere rescisso immediatamente per cause gravi, dal comitato.
- 4 I maestri sono tenuti ad informare il comitato e/o il responsabile scuola allievi, di un eventuale comportamento scorretto o di ripetute assenze ingiustificate dell'allievo, al fine di poter prendere in necessari provvedimenti.
- 5 I maestri hanno l'obbligo di portare ogni allievo al livello necessario per superare gli esami.
- 6 I maestri hanno l'obbligo di informare ogni allievo di eventuali loro assenze e/o cambiamenti di programma.
- 7 I maestri sono tenuti ad essere puntuali.

**Art. 9 Retribuzioni**

La retribuzione dei maestri è effettuata in base alle lezioni prestate ed è fissata dal comitato.

**Art. 10 Tasse di frequenza**

- 1 La MdM preleva una tassa mensile di frequenza a carico dell'allievo, stabilita dal comitato all'inizio di ogni anno scolastico.
- 2 In casi particolari il comitato della MdM può condonare, tutto o in parte, la tassa dovuta.
- 3 L'allievo che frequenta i corsi di perfezionamento è obbligato a pagare una tassa mensile stabilita all'inizio di ogni anno scolastico.

**Art. 11 Direzione**

- 1 La scuola allievi e la minibanda della MdM sono organizzate dal comitato.
- 2 Il comitato delega un responsabile scuola allievi, al quale sono assegnati i seguenti compiti:
  - organizzare le iscrizioni
  - formare le classi e stabilire l'orario delle lezioni
  - vigilare sulla presenza degli allievi e dei maestri
  - curare i rapporti con le famiglie e con i maestri
  - collaborare con il comitato per ogni questione relativa all'attività della scuola
  - assicurarsi che il lavoro del sia ottimale.

**Art. 12 Disposizioni finali:**

- 1 Il presente regolamento della scuola allievi e della minibanda è approvato dall'assemblea generale ordinaria tenutasi a Minusio in data 18.01.2017
- 2 Esso entra immediatamente in vigore e sostituisce integralmente quelli precedenti.